

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO O FORMAZIONE

Il visto per motivi di studio o formazione viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, compilando e inviando alla Questura territorialmente competente l'apposito modulo, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati.

La durata del permesso di soggiorno per studio **non può essere "inferiore al periodo di frequenza**, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione.

Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

E' possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio anche se ci si iscrive ad un corso di laurea diverso da quello per il quale si è entrati in Italia – previa autorizzazione dell'università.

Il permesso per studio consente di svolgere un'**attività lavorativa di tipo subordinato**, che, però, non deve superare le **20 ore settimanali**, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di **1040 ore annuali**.

Se il permesso per studio è rilasciato da un altro Paese

Il cittadino extracomunitario in possesso di un permesso per studio rilasciato da un altro Paese UE può proseguire o integrare in Italia gli studi iniziati nell'altro Stato, senza necessità del visto d'ingresso se: nell'ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine;



Conversione

Il permesso per studio o formazione può essere convertito, prima della sua scadenza e nell'ambito delle quote disponibili, in:

- **permesso per motivi di lavoro subordinato**
- **permesso per motivi di lavoro autonomo**

Per la conversione del permesso per studio o formazione in permesso per motivi di lavoro (subordinato o autonomo) non è necessario tornare nel proprio paese d'origine per il rilascio dell'apposito visto d'ingresso per lavoro. E' possibile procedere alla conversione stando direttamente in Italia.

Conversione in pds per lavoro subordinato

La domanda di conversione può essere fatta esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito **www.interno.it** e compilando il relativo modulo.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per l'immigrazione per *firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato*.

La Questura convoca lo straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.

Conversione in pds per lavoro autonomo

La domanda di conversione può essere fatta esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito **www.interno.it** e compilando il modulo Z. La domanda va inviata a partire dalle ore 8.00 del 21 dicembre 2007.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la consegna della certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo e per firmare il modulo per la richiesta del relativo permesso di soggiorno.

La Questura convoca lo straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



E' possibile effettuare la conversione in permesso per lavoro, subordinato o autonomo, indipendentemente dalla disponibilità delle quote relative all'anno in corso, nei seguenti casi:

- al raggiungimento della maggiore età;
- dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica.

La domanda di conversione va fatta anche in questi casi per via telematica, collegandosi al sito **www.interno.it** e compilando i relativi moduli.